



CARTA DEI SERVIZI degli uffici del GIUDICE DI PACE



ANNO 2024

SOMMARIO

Presentazione	pag.	3
I IL GIUDICE ONORARIO DI PACE	pag.	5
1. L'istituto	pag.	5
- informazioni generali		
- il giudice di pace nel Trentino-Alto Adige		
2. Le attribuzioni	pag.	6
- competenza civile		
- competenza penale		
- competenza per i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative		
- funzione conciliativa		
- competenza in materia di immigrazione		
- competenza in materia di pubblica sicurezza		
3. Qualche numero	pag.	12
- complessivamente		
- nel Trentino-Alto Adige		
II L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	pag.	13
1. Le sedi	pag.	13
- dove si trovano gli uffici del giudice di pace nel Trentino-Alto Adige?		
- orari di apertura		
2. Il territorio di competenza di ogni ufficio	pag.	16
- i comuni compresi nella competenza dei singoli uffici		
3. La competenza per territorio	pag.	19

4.	I giudici di pace e il personale amministrativo in servizio presso gli uffici	pag.	19
5.	L'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace nel Trentino-Alto Adige	pag.	22
6.	Il Centro per la giustizia riparativa	pag.	24

III LA GIUSTIZIA DI PACE E IL CITTADINO pag. 25

1.	In ambito civile	pag.	25
-	<i>tentativo di conciliazione in sede non contenziosa</i>		
-	<i>giudizio civile</i>		
-	<i>come</i>		
-	<i>dove</i>		
-	<i>tentativo di conciliazione in sede contenziosa</i>		
-	<i>quanto costa un processo civile</i>		
2.	Nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative	pag.	26
-	<i>come</i>		
-	<i>dove</i>		
-	<i>quando</i>		
-	<i>quanto costa un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative</i>		
3.	In ambito penale	pag.	27
-	<i>come</i>		
-	<i>dove</i>		
-	<i>quando</i>		
-	<i>quanto costa un processo penale</i>		
4.	Il gratuito patrocinio	pag.	29
5.	Altre informazioni utili	pag.	29

PRESENTAZIONE

Dopo aver organizzato il servizio dei giudici di pace - con l'amministrazione del personale di cancelleria, l'informatizzazione degli uffici e la formazione permanente dei giudici di pace - la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol intende ora comunicare con gli utenti informandoli sulle modalità di erogazione del servizio.

La Carta dei servizi degli uffici del giudice di pace è una semplice bussola per orientarsi, uno strumento di conoscenza generalizzato che si propone di facilitare l'accesso al servizio da parte del cittadino.



È evidente, dunque, che le informazioni sulle attività giurisdizionali (sezione I 2. e sezione III) sono fornite per agevolare il rapporto con gli uffici ma non possono che essere indicative, restando, pertanto, fondamentale il rapporto diretto con la competente cancelleria.

Alla Carta dei servizi si affiancano quali ulteriori strumenti di ausilio la parte relativa ai giudici di pace del sito web della Regione www.regione.taa.it e il sito www.giurisprudenzadipace.taa.it contenente i provvedimenti più significativi, con relative massime, emesse dai giudici di pace della regione dal 1° gennaio 2007.

Per migliorare la Carta dei servizi è essenziale l'aiuto dei cittadini pertanto eventuali contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: giudicidipace@regione.taa.it.

I IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Il giudice di pace è stato istituito con legge 21 novembre 1991, n. 374.

Con legge 28 aprile 2016, n. 57 è stato dato l'avvio alla riforma dell'istituto con previsione di modifiche alla figura, al ruolo e alla competenza del giudice di pace.

A tale legge delega hanno fatto seguito i decreti legislativi attuativi 31 maggio 2016, n. 92 e 13 luglio 2017, n. 116.

1. L'istituto

informazioni generali

Il giudice onorario di pace è, secondo il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace.

Egli non ha un rapporto di impiego con lo Stato, non percepisce una retribuzione ma solo specifiche indennità e il suo incarico, di natura inderogabilmente temporanea, ha durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

Il giudice onorario di pace, che appartiene all'ordine giudiziario, è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati togati ed è soggetto a responsabilità disciplinare.

L'istituto del giudice di pace è entrato in vigore il 1° maggio 1995 sostituendo il giudice conciliatore - i cui uffici sono stati soppressi - assorbendo tuttavia anche parte delle competenze un tempo spettanti al pretore.

Negli anni la competenza del giudice onorario di pace si è ampliata ulteriormente sia per quanto riguarda il valore che le materie trattate.

Per diventare giudice onorario di pace occorre, tra altri requisiti, un'età non inferiore a 27 anni e non

superiore a 60 anni, la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.

La nomina avviene di norma con decreto del Ministro della Giustizia previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di un tirocinio teorico e pratico della durata di sei mesi.

*il giudice di pace
nel Trentino-Alto Adige*

(decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 267)

La nomina (e la decadenza e la dispensa e l'irrogazione di sanzioni disciplinari) dei giudici di pace dei circondari di Trento, Bolzano e Rovereto, fermi restando i requisiti e i presupposti previsti dalle norme dell'ordinamento giudiziario, avviene su proposta del Presidente della Regione.

Nella provincia di Bolzano per diventare giudice di pace occorre anche la conoscenza delle lingue italiana e tedesca accertata tramite il possesso del relativo attestato (patentino C1, corrispondente al diploma di laurea) ed inoltre i posti in organico sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei 3 gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi (proporzionale linguistica).

In relazione ai particolari compiti attribuiti al Presidente della Regione e all'ente stesso in materia di giustizia di pace, viene organizzata dalla Regione sia la formazione iniziale - ed in particolare la parte teorica del tirocinio semestrale degli aspiranti giudici di pace - sia la formazione permanente dei giudici di pace in servizio.

2. Le attribuzioni

Il giudice di pace amministra in primo grado la giustizia in materia civile e penale, giudica sui ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative, svolge funzione conciliativa ed ha il potere di convalida-

re i provvedimenti di espulsione degli stranieri e determinate misure di tipo cautelare disposti dal Questore.

competenza civile

(art. 7 c.p.c.)

- Cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 10.000,00
- Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a euro 25.000,00
- Cause di qualunque valore relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1.100 (*art. 113 c.p.c.*), salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.

competenza penale

(art. 4 decreto legislativo

28 agosto 2000, n. 274)

Per molti dei reati che seguono, elencati a titolo meramente esemplificativo, la competenza è del giudice di pace solo nelle ipotesi più lievi e del Tribunale nelle ipotesi aggravate.

Reati previsti dal codice penale:

- Percosse (*art. 581 c.p.*)
- Lesione personale (*art. 582 c.p.*)
- Lesioni personali colpose (*art. 590 c.p.*)
- Diffamazione (*art. 595 c.p.*)
- Minaccia (*art. 612 c.p.*)
- Furti punibili a querela dell'offeso (*art. 626 c.p.*)
- Usurpazione (*art. 631 c.p.*)
- Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (*art. 632 c.p.*)
- Invasione di terreni o edifici (*art. 633 c.p.*)
- Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (*art. 636 c.p.*)
- Ingresso abusivo nel fondo altrui (*art. 637 c.p.*)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (*art. 638 c.p.*)
- Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (*art. 639 c.p.*)
- Somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (*art. 689 c.p.*)
- Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (*art. 690 c.p.*)
- Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (*art. 691 c.p.*)

Reati previsti da disposizioni speciali in tema di immigrazione e condizione dello straniero, pubblica sicurezza, navigazione, elezioni, ecc.:

- Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e altre violazioni dello straniero (*artt. 10-bis, 13 e 14 D.Lgs. 286/1998*)
- Cerimonie religiose fuori dai templi (*art. 25 R.D. 773/1931*)

- Contravvenzione all'obbligo di iscrizione portieri (*art. 62 R.D. 773/1931*)
- Inosservanza di ordine da parte di passeggero (*art. 1095 c.n.*)
- Inosservanza di ordine di arresto (*art. 1096 c.n.*)
- Componente dell'equipaggio che si addormenta (*art. 1119 c.n.*)
- Introduzione ufficio di sezione senza averne diritto (*art. 102 D.P.R. 361/1957*)
- Sottoscrizione di più candidature (*art. 106 D.P.R. 361/1957*)
- Introduzione sala elezioni senza averne diritto (*art. 92 D.P.R. 570/1960*)
- Apertura farmacia senza autorizzazione (*art. 3 L. 362/1991*)
- Inosservanza disposizioni penali sui referendum popolari (*art. 51 L. 352/1970*)
- Realizzazione ferrovia senza autorizzazioni (*art. 3 D.P.R. 753/1980*)
- Manovra dispositivi ferroviari senza esservi addetti (*art. 65 D.P.R. 753/1980*)

In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive (*artt. 16 legge 24 novembre 1999, n. 468 e 52, 53, 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*) ma:

- pene pecuniarie (multa o ammenda)
- obbligo di permanenza domiciliare
- lavoro di pubblica utilità.

*competenza
per i procedimenti
di opposizione
a sanzioni amministrative*

- Procedimenti su ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento (*art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150*) per sanzioni amministrative aventi un massimale edittale fino a euro 15.493,00.

Tale competenza è esclusiva ad eccezione delle opposizioni a sanzioni applicate in violazione di disposizioni in specifiche materie per le quali la competenza è del Tribunale (lavoro, previdenza, ambiente, igiene, valuta, antiriciclaggio).

Vi è altresì competenza del Tribunale:

- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493,00
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493,00
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni di cui al codice della strada e in materia di assegni bancari e circolari.

- Procedimenti su ricorso avverso verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (*art. 204 bis decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 34, comma 6, lett. a) del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150*).

funzione conciliativa

- In materia civile e nel corso del procedimento il giudice di pace tenta la conciliazione tra le parti nella prima udienza di trattazione della causa (*art. 320 c.p.c.*).
- Anche al di fuori di un procedimento giudiziario, senza quindi una causa in corso, il giudice di pace esercita senza alcun limite di valore e

per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici, la funzione conciliativa (art. 322 c.p.c.).

- In materia penale il giudice di pace nel corso del procedimento deve favorire la conciliazione tra le parti (art. 2 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) e, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti all'udienza di comparizione (art. 29 - comma 4 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

In questo caso, per favorire la conciliazione, può anche avvalersi di Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio (vedi sezione II - 6. Il Centro per la giustizia riparativa).

*competenza in materia
di immigrazione
(art 1 D.L. 14 settembre 2004,
n. 241 convertito in legge
12 novembre 2004, n. 271)*

- Giudizio di convalida dei provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio nazionale disposti dal Questore.

*competenza in materia
di pubblica sicurezza
(artt. 4 ter e 4 quater D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito
in legge 21 febbraio 2006, n. 49)*

- Giudizio di opposizione ai provvedimenti del Prefetto di irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di coloro che detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Giudizio di convalida di misure di tipo cautelare disposte dal Questore nei confronti di coloro che detengono stupefacenti o sostanze psicotrope.

3. Qualche numero

complessivamente



La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata in 6.000 unità.

A fronte di n. 3.481 posti previsti per gli uffici del giudice di pace sono coperti n. 989 posti (sito CSM).

nel Trentino-Alto Adige



Le piante organiche provinciali degli uffici del giudice di pace del Trentino-Alto Adige prevedono 30 giudici di pace nei circondari di Trento e Rovereto (*decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 15 marzo 1993 e decreto del Ministro della Giustizia 22 novembre 2000*) e 31 giudici di pace nel circondario di Bolzano (*decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133*).

I giudici di pace attualmente in servizio sono 11 in provincia di Trento e 5 in provincia Bolzano.



Nell'anno 2023 i procedimenti definiti negli uffici del giudice di pace del Trentino-Alto Adige sono stati:

- 7.787 nel settore civile di cui 2.518 procedimenti ordinari e 5.269 decreti ingiuntivi
- 1.899 nel settore penale
- 1.198 opposizioni a sanzioni amministrative.

II L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

1. Le sedi

Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla Legge 21 novembre 1991, n. 374, compresi nella Corte di Appello di Bolzano e nella Corte di Appello di Trento. Nel Trentino-Alto Adige gli uffici del giudice di pace sono 16: 9 in provincia di Trento (circondari di Trento e Rovereto) e 7 in provincia di Bolzano (circondario di Bolzano).

dove si trovano gli uffici del giudice di pace nel Trentino-Alto Adige?

PROVINCIA DI TRENTO - CIRCONDARIO DI TRENTO E CIRCONDARIO DI ROVERETO

UFFICIO	INDIRIZZO	TELEFONO	E-MAIL	GIUDICE DI PACE COORDINATORE	CANCELLIERE COORDINATORE
BORGO VALSUGANA	Via IV Novembre 1	0461 754788	gdpborgo@regione.taa.it	Tiziana Toma	Giorgio De Carli
CAVALESE	Piazza Verdi 5	0462 341047	gdpcavalese@regione.taa.it	Daniele Bonomi	Adriano Munari
CLES	Piazza Municipio 3	0463 625098	gdpcles@regione.taa.it	Maddalena Mottes	Pia Paoli
MEZZOLOMBARDO	Corso del Popolo 35	0461 606041	gdpmezzolombardo@regione.taa.it	Stefano Aceto	Alessandra Bonafini
PERGINE VALSUGANA	Via Crivelli 55	0461 512769	gdppergine@regione.taa.it	Erica Fiorini	Clara Stenech
TIONE DI TRENTO	Viale Mons. Donato Perli 2	0465 324990	gdptione@regione.taa.it	Marco Parolini	Roberta Molinari
TRENTO	Via Diaz 15	0461 238828 0461 235875	gdptrento@regione.taa.it	Antonio Orpello	Francesco Genetti
RIVA DEL GARDA	Via Bastione 3	0464 557247	gdpriva@regione.taa.it	Marcello Mancini	Paola Meneghelli
ROVERETO	Piazza Leoni 22	0464 430570	gdprovereto@regione.taa.it	Marcello Mancini	Fulvia Bertola

PROVINCIA DI BOLZANO - CIRCONDARIO DI BOLZANO

UFFICIO	INDIRIZZO	TELEFONO	E-MAIL	GIUDICE DI PACE COORDINATORE	CANCELLIERE COORDINATORE
BOLZANO	Galleria Europa 15	0471 982387	gdpbolzano@regione.taa.it	Maria Costanza Giatti	Cristina Frena
BRESSANONE	Piazza Duomo 3	0472 831586	gdpbressanone@regione.taa.it	Gottardo Giatti	Manuel Kinspergher
BRUNICO	Piazza Municipio 1/A	0474 556032	gdpbrunico@regione.taa.it	Gottardo Giatti	Davide Pedevilla
EGNA	Via Bolzano 31	0471 820673	gdpegna@regione.taa.it	Patricia Beate Maria Caracristi	Antonia Ceolan
MERANO	Via delle Corse 73	0473 230349	gdpmerano@regione.taa.it	Alessandra Demets	Giuseppa Di Bella
SILANDRO	Via Pretura 2	0473 732333	gdpsilandro@regione.taa.it	Maria Costanza Giatti	Eva Maria Trafoier
VIPITENO	Via Dante 5	0472 767725	gdvpipiteno@regione.taa.it	Alessandra Ghetta	Francesco Natoli

orari di apertura Gli uffici del giudice di pace sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, ma l'accesso va fissato, normalmente, con appuntamento.

2. Il territorio
di competenza
di ogni ufficio

Il territorio dell'ex mandamento pretorile costituisce l'ambito territoriale di competenza di ogni singolo ufficio ad eccezione:

- dell'ufficio del giudice di pace di Borgo Valsugana che ha accorpato la competenza anche sul territorio dell'ex mandamento pretorile di Fiera di Primiero;
- dell'ufficio del giudice di pace di Cles che ha accorpato la competenza anche sul territorio degli ex mandamenti pretorili di Fondo e Malé;
- dell'ufficio del giudice di pace di Bressanone che ha accorpato la competenza anche sul territorio dell'ex mandamento pretorile di Chiusa;
- dell'ufficio del giudice di pace di Brunico che ha accorpato la competenza anche sul territorio dell'ex mandamento pretorile di Monguelfo-Tesido;
- dell'ufficio del giudice di pace di Egna che ha accorpato la competenza anche sul territorio dell'ex mandamento pretorile di Caldaro s.s.d.v..

PROVINCIA DI TRENTO - CIRCONDARIO DI TRENTO E CIRCONDARIO DI ROVERETO

UFFICIO	COMUNI COMPRESI NELLA COMPETENZA DELL'UFFICIO
BORGIO VALSUGANA	Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Inner, Levico Terme, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Primiero San Martino di Castrozza, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno
CAVALESE	Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Mazzin, Moena, Panchià, Predazzo, San Giovanni di Fassa-San Jan, Soraga, Tesero, Valfioriana, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme
CLES	Amblar-Don, Borgo d'Anaunia, Bresimo, Caldes, Cavareno, Cavizzana, Cis, Cles, Commezzadura, Contà, Croviana, Dambel, Dimaro Folgarida, Livo, Malè, Mezzana, Novella, Ossana, Peio, Pellizzano, Predaia, Rabbi, Romeno, Ronzone, Ruffrè - Mendola, Rumo, Sanzeno, Samonico, Sfruz, Terzolas, Vermiglio, Ville d'Anaunia
MEZZOLOMBARDO	Andalo, Campodenno, Cavedago, Denno, Fai della Paganella, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Spormaggiore, Sporminore, Terre d'Adige, Ton
PERGINE VALSUGANA	Baselga di Pinè, Bedollo, Caldonazzo, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Tenna, Vignola-Falesina
TIONE DI TRENTO	Bleggio Superiore, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Comano Terme, Fivè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville, Valdaone
TRENTO	AAlbiano, Aldeno, Altavalle, Altopiano della Vigolana, Cavedine, Cembra Lignagno, Cimone, Civezzano, Fornace, Garniga Terme, Giovo, Lavarone, Lavis, Lona-Lases, Luserna, Madruzzo, Segonzano, Sover, Trento, Vallegghi
RIVA DEL GARDA	Arco, Drena, Dro, Ledro, Magasa, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, Valvestino
ROVERETO	Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano

PROVINCIA DI BOLZANO - CIRCONDARIO DI BOLZANO

UFFICIO	COMUNI COMPRESI NELLA COMPETENZA DELL'UFFICIO
BOLZANO	Bolzano, Castelrotto, Comedo all'Isarco, Fiè allo Sciliar, Laives, Lauregno, Meltna, Nova Levante, Nova Ponente, Provè, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires
BRESSANONE	Barbiano, Bressanone, Chiusa, Funes, Laton, Luson, Naz-Sciaves, Ortisei, Ponte Gardena, Rio di Pusteria, Rodengo, Santa Cristina Valgardena, Selva di Val Gardena, Vandoies, Varna, Velturno, Villandro
BRUNICO	Badia, Braies, Brunico, Campo Tures, Chienes, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Valle, Marebbe, Monguelfo - Tesido, Pera, Predoi, Rasun-Anterselva, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Castes, Villabassa
EGNA	Aldino, Anterivo, Appiano S.S.D.V., Bronzolo, Caldaro S.S.D.V., Cortaccia S.S.D.V., Cortina S.S.D.V., Egna, Magrè S.S.D.V., Montagna, Ora, Salorno, Termeno S.S.D.V., Trodena nel parco naturale, Vadena
MERANO	Andriano, Avelengo, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Panerazio, Scena, Senale-San Felice, Tesimo, Tirolò, Ultimo, Verano
SILANDRO	Castelbello Ciardes, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre
VIPITENO	Brennero, Campo di Trens, Fortezza, Racines, Val di Vizze, Vipiteno

3. La competenza
per territorio

In materia penale è competente il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato (*art. 8 c.p.p., art. 5 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*).

In materia civile è competente il giudice di pace del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio; se sconosciuti il giudice del luogo di dimora del convenuto; in difetto il giudice del luogo di residenza dell'attore (*art. 18 c.p.c.*).

Per i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative è competente il giudice del luogo dove è stata commessa la violazione (*art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150*).

4. I giudici di pace
e il personale
amministrativo
in servizio
presso gli uffici

L'organico dei giudici di pace nel Trentino-Alto Adige è ripartito come segue nelle 16 sedi degli uffici.

**I GIUDICI DI PACE NEL DISTRETTO
DI CORTE DI APPELLO DI TRENTO**

CIRCONDARIO	SEDI DEL GIUDICE DI PACE	ORGANICO	IN SERVIZIO
Rovereto	Riva del Garda	2	1
	Rovereto	3	1 applicato
Trento	Borgo Valsugana	2	1
	Cavalese	2	1 supplente
	Cles	2	1 supplente
	Mezzolombardo	2	1 supplente
	Pergine Valsugana	2	1 supplente
	Tione di Trento	2	1
	Trento	13	5
Bolzano	Bolzano	15	3
	Bressanone	3	1
			2 supplenti
	Brunico	2	1 supplente
	Egna	2	1
	Merano	5	1 supplente
	Silandro	2	1 supplente
	Vipiteno	2	1 supplente
TOTALE			16

Se prima dell'avvio della riforma della magistratura onoraria in ogni ufficio vi era un giudice di pace che svolgeva compiti di coordinamento per quanto atteneva l'attività giudiziaria, di gestione del personale e dell'ufficio in generale, attualmente, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 5 della Legge 28 aprile 2016, n. 57 e nel successivo art. 8 d.lgs. 126/2017, l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale.

Nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige il peculiare assetto organizzativo degli uffici del giudice di pace derivante dalla normativa di attuazione di cui al decreto legislativo 267/1992 e dalla successiva legislazione regionale prevede che i compiti di gestione del personale amministrativo siano mantenuti in capo al giudice di pace.

Tale giudice di pace è coadiuvato, per quanto riguarda l'ambito amministrativo e l'organizzazione dei servizi di cancelleria, da un cancelliere con funzioni di coordinamento appartenente alle posizioni professionali più elevate.

Il personale amministrativo è composto principalmente da cancellieri, assistenti e operatori e svolge funzioni sia amministrative che di supporto all'attività del giudice di pace curando altresì il rapporto con il pubblico.

Si tratta, ad esempio, di compiti relativi alla documentazione dell'attività giudiziaria, alla tenuta dei registri di cancelleria, al ricevimento di atti processuali e al rilascio di copie.

Il personale amministrativo in servizio presso gli uffici è pari a n. 93 unità, n. 44 in provincia di Trento e n. 49 in provincia di Bolzano.

5. L'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace nel Trentino-Alto Adige

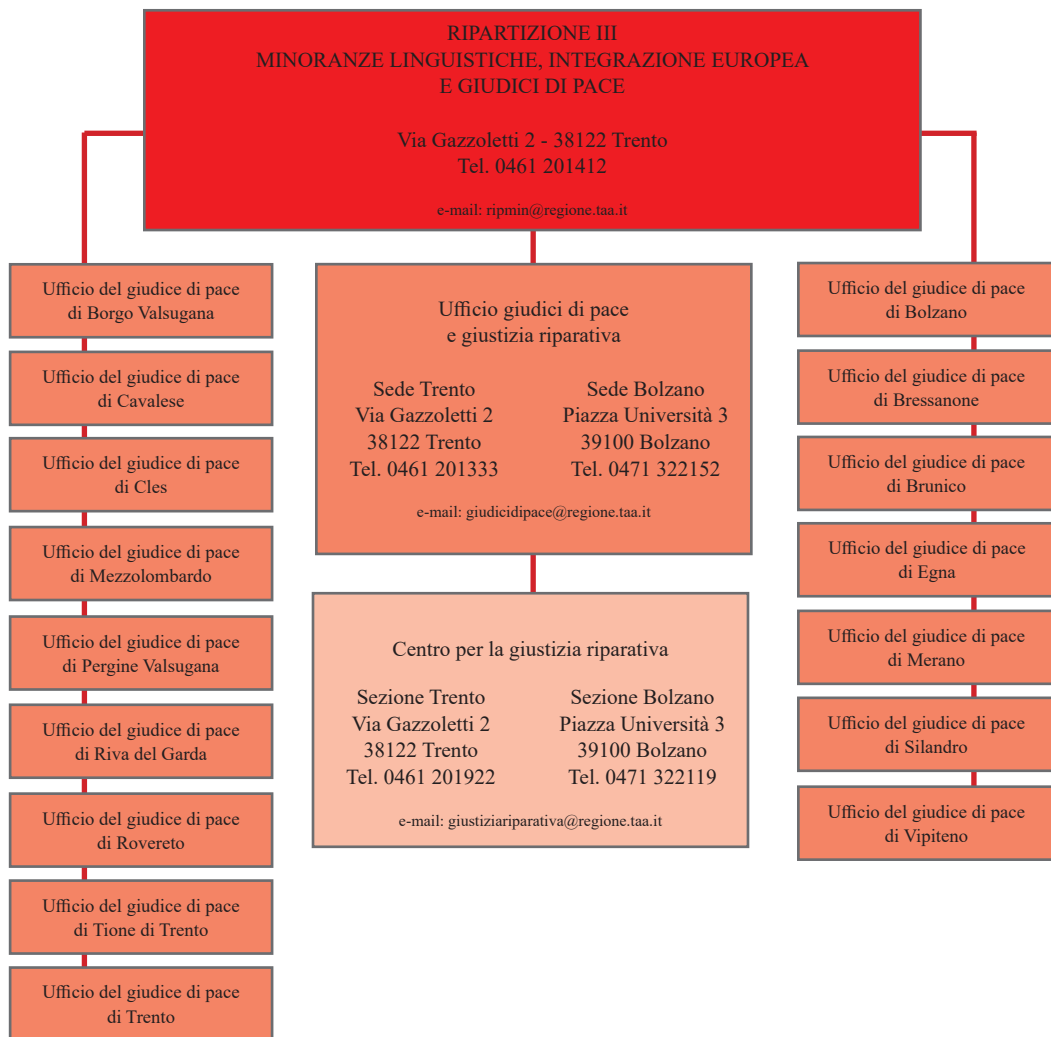
Nel Trentino-Alto Adige i 16 uffici del giudice di pace sono organizzati amministrativamente dalla Regione Trentino-Alto Adige (*decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267*) il che significa:

- che il personale amministrativo assegnato agli uffici è personale regionale inquadrato nei ruoli dell'ente Regione
- che la Regione fornisce le attrezzature e i servizi occorrenti per il funzionamento agli uffici del giudice di pace dislocati sul territorio regionale
- che il coordinamento amministrativo degli uffici del giudice di pace viene svolto dalla Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace, struttura dell'amministrazione regionale che a livello centrale sovrintende all'andamento degli uffici assicurando il collegamento con gli organi locali e nazionali dell'amministrazione giudiziaria.

Fa parte della Ripartizione III anche l'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa con sede a Trento e a Bolzano che coordina le funzioni regionali per assicurare l'operatività e garantire la funzionalità degli uffici del giudice di pace siti nel territorio del Trentino-Alto Adige provvedendo altresì alle esigenze di traduzione degli atti e di interpretariato in udienza per gli uffici della provincia di Bolzano e gestendo ed organizzando l'attività di mediazione svolta dal Centro per la giustizia riparativa.



organizzazione amministrativa della giustizia di pace



6. Il Centro per la
giustizia riparativa

Svolge programmi di giustizia riparativa comprese le mediazioni penali in relazione ai casi relativi a procedimenti penali a querela di parte che vengono inviati dai giudici di pace del distretto.

In caso di esito positivo ne consegue la remissione della querela e quindi la conclusione del procedimento penale.

Il Centro, attivo dal 1° giugno 2004, è composto da mediatori esperti con specifica preparazione sulle tecniche di mediazione.

Il Centro è articolato in 2 sezioni aventi sede negli uffici regionali di via Gazzoletti a Trento e di Piazza Università, 3 a Bolzano.

III LA GIUSTIZIA DI PACE E IL CITTADINO (*)

- | | |
|---|---|
| 1. In ambito civile | Prima di agire giudizialmente quindi prima di avviare una causa è possibile proporre al giudice di pace, anche verbalmente e senza l'assistenza di un avvocato, una istanza di conciliazione per tentare di raggiungere un accordo. |
| <i>tentativo di conciliazione
in sede non contenziosa</i> | |
| <i>giudizio civile</i> | Se il tentativo di conciliazione non riesce occorrerà agire giudizialmente iniziando un processo civile tramite atto di citazione o ricorso. |
| <i>come</i> | Se il valore della lite non supera euro 1.100 o se il giudice di pace lo autorizza, il cittadino può agire e stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato (<i>art. 82 c.p.c.</i>). |
| <i>dove</i> | In alcuni casi è rilevante la residenza (o il domicilio o la dimora) del convenuto, in altri la residenza dell'attore.
Occorre dunque innanzitutto verificare in quale ufficio del giudice di pace rientra il comune così individuato. |
| <i>tentativo di conciliazione
in sede contenziosa</i> | Anche nel corso della causa il giudice di pace deve tentare la conciliazione. |

(*) Le informazioni della presente sezione costituiscono mere indicazioni di massima per gli utenti e hanno carattere necessariamente non esaustivo.

*quanto costa
un processo civile*

È dovuto il contributo unificato da un minimo di euro 43 ad un massimo di euro 237 secondo il valore del processo.

È dovuta inoltre l'anticipazione forfettaria pari a euro 27 per le notificazioni nei processi di valore superiore a euro 1.033.

Per l'emissione di decreti ingiuntivi gli importi del contributo unificato si riducono alla metà.

È altresì dovuta l'imposta di registro sugli atti che definiscono il giudizio il cui valore superi euro 1.033.

Per le copie che vengono richieste sono dovuti i relativi diritti (minimo euro 0,49) secondo il numero delle pagine, della certificazione di conformità e dell'urgenza.

2. Nei giudizi
di opposizione
a sanzioni
amministrative

come

Se si hanno motivi per contestare una sanzione amministrativa e, nel caso di violazioni al codice della strada, non sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato proposto il ricorso al Prefetto (*ex art. 203 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*), è possibile presentare ricorso al giudice di pace con allegato il provvedimento sanzionatorio (es. ordinanza ingiunzione di pagamento, verbale di accertamento violazione codice della strada con relata di notifica).

La parte può stare in giudizio anche senza l'assistenza di un avvocato.

<i>dove</i>	Al giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione. Occorre dunque innanzitutto verificare in quale ufficio del giudice di pace rientra il comune così individuato.
<i>quando</i>	Entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento (<i>art. 6 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150</i>). Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada (<i>art. 7 decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150</i>).
<i>quanto costa un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative</i>	È dovuto il contributo unificato da un minimo di euro 43 ad un massimo di euro 237 secondo il valore del processo. È dovuta inoltre l'anticipazione forfettaria pari a euro 27 per le notificazioni nel caso di ricorso in opposizione a sanzione amministrativa di valore superiore ad euro 1.033,00 o di valore indeterminabile.
3. In ambito penale	Per molti dei reati di competenza del giudice di pace il processo penale può iniziare solo se la parte offesa presenta un atto chiamato querela con il quale viene chiesta la punizione del responsabile del reato. La querela va presentata anche senza l'assistenza di un avvocato alla Procura della Repubblica o alle Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri ecc.) per iscritto o anche esposta oralmente e raccolta a verbale poi sottoscritto dal querelante. Anziché presentare un atto di querela la parte offesa, con l'assistenza di un avvocato, può presentare un ricorso immediato presso la cancelleria del giudice di pace.

In tutti i casi in cui è stata proposta querela o ricorso immediato il giudice di pace per promuovere la conciliazione tra le parti può rinviare anche l'udienza per un periodo non superiore a 2 mesi e avvalersi, se ritiene, del Centro per la giustizia riparativa (vedi sezione II - 6. Il Centro per la giustizia riparativa). Per alcuni dei reati di competenza del giudice di pace il processo penale può anche prendere avvio **“d’ufficio”** senza la necessità di un atto da parte della persona offesa e quindi acquisita in altro modo la notizia del fatto da parte della polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri ecc.) o del Pubblico Ministero (Magistrati della Procura della Repubblica).

dove Il ricorso immediato, previamente comunicato al pubblico ministero, va presentato alla cancelleria del giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.

Occorre dunque innanzitutto verificare in quale ufficio del giudice di pace rientra il comune così individuato.

quando La querela e il ricorso immediato devono essere proposti entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

quanto costa un processo penale Nel processo penale le spese sono anticipate dall'E-rario, cioè dallo Stato (ma le parti sopportano le spese per gli atti da esse richiesti), poi con la sentenza vengono poste a carico di una delle parti o di entrambe.

4. Il gratuito patrocinio

Sia nel processo civile che nel processo penale è assicurato alle parti con un reddito non superiore a euro 12.838,01 annuali il **patrocinio a spese dello**

Stato cioè il pagamento a carico dello Stato degli onorari degli avvocati e delle spese del processo.

Non sono tuttavia ammessi al gratuito patrocinio i soggetti già definitivamente condannati per gravi reati (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi o al traffico di stupefacenti).

5. Altre informazioni utili

Presso l'ufficio (la Cancelleria) del giudice di pace si può anche:

- asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione
- richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente
- richiedere l'autentica della propria firma su atti, nei rari casi consentiti dalla legge (art. 2703 Codice Civile - DPR 445/2000)
- presentare la dichiarazione di appartenenza linguistica.

Non è possibile rivolgersi al giudice di pace, tra l'altro, per:

- verificare la correttezza del comportamento della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino
- trattare separazioni e divorzi.

Realizzato a cura della
Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

DICEMBRE 2024



Grafica e stampa
Centro stampa e duplicazione
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

